

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 485)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1959

Modifiche in materia di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge vengono apportate alcune modifiche alle norme vigenti in materia di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, contenute nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nella legge 22 dicembre 1951, n. 1379, nella legge 10 marzo 1955, n. 110, e nei relativi regolamenti (decreto presidenziale 18 aprile 1951, n. 581; decreto ministeriale 1 settembre 1951; decreto ministeriale 16 febbraio 1952; decreto ministeriale 10 settembre 1954; decreto ministeriale 13 agosto 1956; decreto ministeriale 29 ottobre 1957).

L'articolo 1 del provvedimento, modificando l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e l'articolo unico della legge 10 marzo 1955, n. 110, stabilisce nuove misure di aliquote della imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, fissando la aliquota del 33 per cento fino a 300 milioni di lire di ammontare complessivo delle poste di giuoco e nuovi scaglioni di imponibile,

tassabili con aliquote che arrivano fino al 45 per cento.

Con il successivo articolo 2 viene fissata al 56 per cento la quota devoluta al fondo premi, calcolandola, peraltro, anzichè sull'ammontare complessivo delle poste di giuoco al lordo dell'imposta unica — come stabiliscono le vigenti disposizioni — sullo stesso ammontare, al netto, però della imposta unica.

Tale innovazione e le altre disposizioni, di cui si dirà appresso, previste dal progetto, fanno sì che, mentre restano inalterate le spettanze del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E., che sono i due Enti ai quali, per legge, è riservato rispettivamente l'esercizio dei giuochi « totocalcio » e « totip », venga a determinarsi un maggior gettito a favore dell'Era-rio con prelievo dal fondo premi.

Con questo ritocco dell'imposta unica il Governo tende a riaffermare, anche di fronte a recenti polemiche, il principio che la imposta unica esaurisce ogni dovere fiscale del

beneficiario anche agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

L'articolo 3 del progetto stabilisce a favore dell'U.N.I.R.E. un abbuono del 30 per cento dell'imposta unica liquidata secondo le disposizioni del precedente articolo 1, abbuono che non può superare i venti milioni di lire per ogni concorso.

Tale disposizione si è resa necessaria perchè dalla indagine matematica è risultato che con la percentuale del 56 per cento (articolo 2), mentre il C.O.N.I. non avrà alcun riflesso dannoso l'U.N.I.R.E. invece verrebbe colpita da una diminuzione di entrata.

L'abbuono peraltro è limitato all'importo massimo di venti milioni per concorso per

far sì che, nel caso di eccezionale sviluppo del giuoco, il beneficio non oltrepassi i limiti necessari.

L'articolo 4 del disegno di legge, allo scopo di dare all'Erario anche per il giuoco dell'Enalotto, una entrata che si avvicini in percentuale a quelle realizzabili dalle attività del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E., riduce al 35 per cento l'attuale quota del 45 per cento spettante al monte premi di detto giuoco, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957.

In tal modo, fermo restando l'aggio spettante all'E.N.A.L., verrà a conseguirsi a favore dell'Erario un beneficio d'introito con un corrispondente prelievo dal fondo premi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le aliquote della imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951 n. 1379, sono stabilite come segue:

sino a	300 milioni di lire	33	per	cento
»	400	»	»	34
»	500	»	»	35
»	600	»	»	36
»	700	»	»	37
»	800	»	»	38
»	900	»	»	39
»	1000	»	»	40
»	1100	»	»	41
»	1200	»	»	42
»	1300	»	»	43
»	1400	»	»	44
»	1500	»	»	45
oltre	1500	»	»	45

Per le somme intermedie la misura dell'aliquota è quella risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$Y = 0,010 x + 30$$

nella quale Y è l'aliquota corrispondente all'ammontare x espresso in milioni di lire.

L'imposta è dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste in giuoco effettuate per ogni singola ma-

nifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Per i giuochi di abilità e per i concorsi pronostici il cui esercizio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legislativo 14 aprile 1948, numero 496, è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine, il fondo premi è costituito dal 56 per cento dell'ammontare complessivo delle poste al netto dell'imposta di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli, è concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine un abbuono del 30 per cento sull'imposta unica liquidata a norma dell'articolo 1 della presente legge.

Per ogni concorso l'abbuono di cui al comma precedente non può superare i 20 milioni.

Art. 4.

Per i giuochi direttamente organizzati dallo Stato a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, la massa dei premi è stabilita nella misura del 35 per cento dell'ammontare complessivo delle poste giuocate.